

LEGGE 19 DICEMBRE 1984 N.863 - MISURE URGENTI A SOSTEGNO E AD INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI (CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO).
(G.U. N. 351 DEL 22 DICEMBRE 1984).

ART. 1 - IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ACQUISITO IL PARERE DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA TERZO, E COMUNQUE SCADUTO IL TERMINE IVI PREVISTO, CONCEDE IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA SECONDO, AGLI OPERAI ED AGLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 155, E ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, LE QUALI ABBIANO STIPULATO CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI, CON I SINDACATI ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE, CHE STABILISCA UNA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO AL FINE DI EVITARE, IN TUTTO O IN PARTE, LA RIDUZIONE O LA DICHIARAZIONE DI ESUBERANZA DEL PERSONALE ANCHE ATTRAVERSO UN SUO PIÙ RAZIONALE IMPIEGO.

2. L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE DI CUI AL COMMA PRIMO È DETERMINATO NELLA MISURA DEL CINQUANTA PER CENTO DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PERSO A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI ORARIO. IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PERSO VA DETERMINATO INIZIALMENTE NON TENENDO CONTO DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI DA CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI NEL PERIODO DI SEI MESI ANTECEDENTE LA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ. IL PREDETTO TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, CHE GRAVA SULLA CONTABILITÀ SEPARATA DEI TRATTAMENTI STRAORDINARI DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, VIENE CORRISPONTO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A VENTiquattro MESI ED IL SUO AMMONTARE È RIDOTTO IN CORRISPONDENZA DI EVENTUALI SUCCESSIVI AUMENTI RETRIBUTIVI INTERVENUTI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE AZIENDALE.

3. COMMA ABROGATO DALL'ART. 13, D.P.R. 10 GIUGNO 2000, N. 218

4. IL PERIODO PER IL QUALE VIENE CORRISPONTO IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SECONDO, È RICONOSCIUTO UTILE DI UFFICIO AI FINI DELLA ACQUISIZIONE DEL DIRITTO, DELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA PENSIONE E DEL CONSEGUIMENTO DEI SUPPLEMENTI DI PENSIONE DA LIQUIDARSI A CARICO DELLA GESTIONE PENSIONISTICA CUI SONO ISCRITTI I LAVORATORI INTERESSATI. IL CONTRIBUTO FIGURATIVO È A CARICO DELLA CONTABILITÀ SEPARATA DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ED È COMMISURATO AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PERSO A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI ORARIO.

5. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO RELATIVE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA TERZO DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N.297. LE QUOTE DI ACCANTONAMENTO RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE PERSA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SONO A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1977, N.675.

6. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO, AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1968, N.1115, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 2 - NEL CASO IN CUI I CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI, STIPULATI CON I SINDACATI ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE, AL FINE DI INCREMENTARE GLI ORGANICI, PREVEDANO, PROGRAMMANDONE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE, UNA RIDUZIONE STABILE DELL'ORARIO DI LAVORO, CON RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE, E LA CONTESTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI NUOVO PERSONALE, CON RICHIESTA NOMINATIVA, AI DATORI DI LAVORO È CONCESSO, PER OGNI LAVORATORE ASSUNTO SULLA BASE DEI PREDETTI CONTRATTI COLLETTIVI E PER OGNI MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE AD ESSO CORRISPONTO, UN CONTRIBUTO A CARICO DELLA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, PARI, PER I PRIMI DODICI MESI, AL 15 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE LORDA PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA PER IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO. PER CIASCUNO DEI DUE ANNI SUCCESSIVI IL PREDETTO CONTRIBUTO È RIDOTTO, RISPETTIVAMENTE, AL 10 E AL 5 PER CENTO.

2. IN SOSTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PRIMO, PER I LAVORATORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 15 E I 29 ANNI ASSUNTI SULLA BASE DEL PRESENTE ARTICOLO E CON RICHIESTA NOMINATIVA, PER I PRIMI TRE ANNI E COMUNQUE NON OLTRE IL COMPIMENTO DEL VENTINOVESIMO ANNO DI ETÀ DEL LAVORATORE ASSUNTO, LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO È DOVUTA IN MISURA FISSA CORRISPONTO A QUELLA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI DAL-

LA LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, FERMA RESTANDO LA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE NELLA MISURA PREVISTA PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI. NEL CASO IN CUI I PREDETTI LAVORATORI VENGANO ASSUNTI DA AZIENDE ED AVENTI TITOLO AGLI SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, È PER ESSI CORRISPONTO, PER IL MEDESIMO PERIODO ED A CARICO DELLA GESTIONE INDICATA AL PRECEDENTE COMMA PRIMO, UN CONTRIBUTO PARI AL TRENTA PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE DI CUI ALLO STESSO COMMA.

3. IL CONTRIBUTO DI CUI AI PRECEDENTI COMMI PRIMO E SECONDO È CUMULABILE CON GLI SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E PUÒ ESSERE CONGUAGLIATO DAI DATORI DI LAVORO ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI E DEI CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA PRIMO NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE LA SOMMA TOTALE DI QUANTO LE AZIENDE SAREBBERO TENUTE A CORRISPONDERE, SECONDO LE NORME VIGENTI, IN MATERIA DI CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.

4. NON BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI I DATORI DI LAVORO CHE, NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LE ASSUNZIONI, ABBIANO PROCEDUTO A RIDUZIONI DI PERSONALE OVVERO A SOSPENSIONI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675.

4-BIS. LE ASSUNZIONI SU RICHIESTA NOMINATIVA OPERATE DAL DATORE DI LAVORO SULLA BASE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON DEVONO DETERMINARE UNA RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA FEMMINILE RISPETTO A QUELLA MASCHILE - OVVERO DI QUESTA ULTIMA QUANDO RISULTI INFERIORE - NELLE UNITÀ PRODUTTIVE INTERESSATE DALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO, SALVO CHE VI SIA CARENZA, DICHIARATA DALLA COMMISSIONE DEL COLLOCAMENTO, DI MANODOPERA FEMMINILE, OVVERO MASCHILE, IN POSSESSO DELLE QUALIFICHE CON RIFERIMENTO ALLE QUALI È PROGRAMMATA L'ASSUNZIONE CON RICHIESTA NOMINATIVA.

5. AI LAVORATORI DELLE IMPRESE NELLE QUALI SIANO STATI STIPULATI I CONTRATTI COLLETTIVI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PRIMO, CHE ABBIANO UNA ETÀ INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA DI NON PIÙ DI VENTIQUEATTRO MESI ED ABBIANO MATURATO I REQUISITI MINIMI DI CONTRIBUZIONE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA, SPETTA, A DOMANDA E CON DECORRENZA DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE, IL SUDDETTO TRATTAMENTO DI PENSIONE NEL CASO IN CUI ESSI ABBIANO ACCETTATO DI SVOLGERE UNA PRESTAZIONE DI LAVORO DI DURATA NON SUPERIORE ALLA METÀ DELL'ORARIO DI LAVORO PRATICATO PRIMA DELLA RIDUZIONE CONVENUTA NEL CONTRATTO COLLETTIVO. IL TRATTAMENTO SPETTA A CONDIZIONE CHE LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO AVVENGA ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL PREDETTO CONTRATTO COLLETTIVO E SULLA BASE DI CLAUSOLE, IN ESSO APPOSITAMENTE INSERITE, CHE PREVEDANO, IN CORRISPONDENZA ALLA MAGGIORE RIDUZIONE DI ORARIO, UN ULTERIORE INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. LIMITATAMENTE AL PREDETTO PERIODO DI ANTICIPAZIONE IL TRATTAMENTO DI PENSIONE È CUMULABILE CON LA RETRIBUZIONE NEL LIMITE MASSIMO DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PERSO AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DEL PRESENTE COMMA, FERMA RESTANDO NEGLI ALTRI CASI LA DISCIPLINA SUL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 21 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153.

6. AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA ASSUMERE QUALE BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE DEI LAVORATORI CHE ABBIANO PRESTATO LAVORO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DEL COMMA QUINTO, È NEUTRALIZZATO IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI LAVORO PRESTATO A TEMPO PARZIALE, OVE CIÒ COMPORTI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO PIÙ FAVOREVOLE.

7. I CONTRATTI COLLETTIVI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PRIMO DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO L'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO. LA ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO È SUBORDINATA ALL'ACCERTAMENTO, DA PARTE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO, DELLA CORRISPONDENZA TRA LA RIDUZIONE CONCORDATA DELL'ORARIO DI LAVORO E LE ASSUNZIONI EFFETTUATE. ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO È DEMANDATA ALTRESÌ LA VIGILANZA IN ORDINE ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI CUI AL COMMA PRIMO, DISPONENDO LA SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO NEI CASI DI ACCERTATA VIOLAZIONE.

7-BIS. I LAVORATORI ASSUNTI A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO SONO ESCLUSI DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI PREVISTI DA LEGGI E CONTRATTI COLLETTIVI AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DI

NORME ED ISTITUTI CHE PREVEDANO LO ACCESSO AD AGEVOLAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CREDITIZIO.

8. ALL'ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, VALUTATO PER L'ANNO 1984 IN LIRE 20 MILIARDI, SI PROVVEDE MEDIANTE UTILIZZAZIONE, FINO A CONCORRENZA DELLO STESSO ONERE, DELLE ECONOMIE DI GESTIONE REALIZZATE DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER EFFETTO DELL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE ARTICOLO 1.

ART. 3 - I LAVORATORI DI ETÀ COMPRESA FRA I QUINDICI ED I VENTINOVE ANNI POSSONO ESSERE ASSUNTI NOMINATIVAMENTE, IN ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL COMMA TERZO, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO NON SUPERIORE A VENTQUATTRO MESI E NON RINNOVABILE, DAGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI E DALLE IMPRESE E LORO CONSORZI CHE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA NON ABBIANO SOSPENSIONI DAL LAVORO IN ATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675, OVVERO NON ABBIANO PROCEDUTO A RIDUZIONE DI PERSONALE NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA RICHIESTA STESSA, SALVO CHE L'ASSUNZIONE NON AVVENGA PER L'ACQUISIZIONE DI PROFESSIONALITÀ DIVERSE DA QUELLE DEI LAVORATORI INTERESSATI ALLE PREDETTE SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI PERSONALE.

1. BIS. NELLE AREE INDICATE DALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO APPROVATO CON D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218, NONCHÉ IN QUELLE SVANTAGGIATE DEL CENTRO-NORD PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407, L'ASSUNZIONE CON CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO È AMMESSA SINO ALL'ETÀ DI 32 ANNI.

2. FRA I LAVORATORI ASSUNTI A NORMA DEL COMMA PRECEDENTE, UNA QUOTA FINO AL CINQUE PER CENTO DEVE ESSERE RISERVATA AI CITTADINI EMIGRATI RIMPATRIATI, OVE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI. IN CASO DI CARENZA DI PREDETTO PERSONALE DICHIARATA DALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO SI PROCEDE AI SENSI DEL COMMA PRIMO.

3. I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E LAVORO SONO STABILITI MEDIANTE PROGETTI PREDISPOSTI DAGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI E DALLE IMPRESE ED APPROVATI DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO. NEL CASO IN CUI LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO NON SIA INTERVENUTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE, PROVVEDE IL DIRETTORE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO, NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE GENERALI FISSATE DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SENTITA LA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO, DELIBERA, IN COERENZA CON LE FINALITÀ FORMATIVE ED OCCUPAZIONALI E CON LE CARATTERISTICHE DEI DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI, IN ORDINE AI CRITERI DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED AGLI EVENTUALI SPECIFICI REQUISITI CHE GLI STESSI DEVONO AVERE, TRA I QUALI PUÒ ESSERE PREVISTO IL RAPPORTO TRA ORGANICO AZIENDALE E NUMERO DEI LAVORATORI CON CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO. NEL CASO IN CUI I PROGETTI INTERESSINO PIÙ AMBITI REGIONALI I MEDESIMI PROGETTI SONO SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, IL QUALE, ENTRO TRENTA GIORNI, DELIBERA SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO. NON SONO SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE I PROGETTI CONFORMI ALLE REGOLAMENTAZIONI DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO CONCORDATE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, RECEPITE DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SENTITA LA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO.

4. I PROGETTI DI CUI AL COMMA TERZO, CHE PREVEDONO LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLE REGIONI, DEVONO ESSERE PREDISPOSTI IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI COMUNITARI. ESSI POSSONO ESSERE FINANZIATI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 27 DELLA STESSA LEGGE. A TAL FINE LE REGIONI OGNI ANNO DETERMINANO LA QUOTA DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA, DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE PREDETTA, DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI. HANNO PRECEDENZA NELL'ACCESSO AI FINANZIAMENTI I PROGETTI PREDISPOSTI D'INTESA CON I SINDACATI DI CUI AL COMMA TERZO DEL PRESENTE ARTICOLO.

5. AI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO IN QUANTO NON SIANO DEROGATE DAL PRESENTE DECRETO. IL PERIODO DI FORMAZIONE E LAVORO È COMPUTATO NELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI FORMAZIONE E LAVORO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO,

EFFETTUATA DURANTE OVVERO AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.

6. PER I LAVORATORI ASSUNTI CON IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO È DOVUTA IN MISURA FISSA CORRISPONDENTE A QUELLA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI DALLA LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, FERMA RESTANDO LA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE NELLE MISURE PREVISTE PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI.

7. AL TERMINE DEL RAPPORTO IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AD ATTESTARE L'ATTIVITÀ SVOLTA ED I RISULTATI FORMATIVI CONSEGUITI DAL LAVORATORE, DANDONE COMUNICAZIONE ALLO UFFICIO DI COLLOCAMENTO TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

8. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO PUÒ EFFETTUARE CONTROLLI, PER IL TRAMITE DELL'ISPettorato DEL LAVORO, SULL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO.

9. IN CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEGLI OBBLIGHI DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, IL CONTRATTO STESSO SI CONSIDERA A TEMPO INDETERMINATO FIN DALLA DATA DELL'INSTAURAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO.

10. I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO SONO ESCLUSI DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI PREVISTI DA LEGGI E CONTRATTI COLLETTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PARTICOLARI NORMATIVE E ISTITUTI.

11. IL RAPPORTO DI FORMAZIONE E LAVORO NEL CORSO DEL SUO SVOLGIMENTO PUÒ ESSERE CONVERTITO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO, FERMA RESTANDO L'UTILIZZAZIONE DEL LAVORATORE IN ATTIVITÀ CORRISPONDENTI ALLA FORMAZIONE CONSEGUITA. IN QUESTO CASO CONTINUANO A TROVARE APPLICAZIONE I COMMI SESTO E DECIMO FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO DAL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.

12. I LAVORATORI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E LAVORO ENTRO DODICI MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO POSSONO ESSERE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO, DAL MEDESIMO O DA ALTRO DATORE DI LAVORO, CON RICHIESTA NOMINATIVA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ CORRISPONDENTI ALLA FORMAZIONE CONSEGUITA. QUALORA IL LAVORATORE SIA ASSUNTO, ENTRO I LIMITI DI TEMPO FISSATI DAL PRESENTE COMMA DAL MEDESIMO DATORE DI LAVORO, IL PERIODO DI FORMAZIONE È COMPUTATO NELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO, TENENDO CONTO DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI DEL MERCATO NONCHÉ DELLE CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE CONSEGUITA, PUÒ ELEVARE IL PREDETTO LIMITE FINO AD UN MASSIMO DI TRENTASEI MESI.

13. COMMA ABROGATO DALL'ART. 10, D.M. 25 MARZO 1998, N. 142.

14. FERME RESTANDO LE NORME RELATIVE AL PRATICANTATO, POSSONO EFFETTUARE ASSUNZIONI CON IL CONTRATTO DI CUI AL COMMA PRIMO ANCHE I DATORI DI LAVORO ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI QUANDO IL PROGETTO DI FORMAZIONE VENGA PREDISPOSTO DAGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI ED AUTORIZZATO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAL COMMA TERZO. TROVANO ALTRESÌ APPLICAZIONE I COMMI QUARTO E SESTO.

15. FERME RESTANDO LE ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, QUANDO I PROGETTI FORMATIVI DI CUI AL COMMA TERZO SONO RELATIVI AD ATTIVITÀ DIRETTAMENTE COLLEGATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ESSI SONO APPROVATI DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, D'INTESA CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. I PREDETTI PROGETTI FORMATIVI POSSONO PREVEDERE UNA DURATA DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO SUPERIORE A VENTiquATTRO MESI.

16. IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTA DAI PROGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, UTILIZZA, ATTIVANDOLI E COORDINANDOLI, GLI STRUMENTI E I RELATIVI MEZZI FINANZIARI PREVISTI NEL CAMPO DELLA RICERCA FINALIZZATA, APPLICATA E DI SVILUPPO TECNOLOGICO, SECONDO LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CIPE.

17. NEL CASO IN CUI PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINE ATTIVITÀ SIA RICHIESTO IL POSSESSO DI APPOSITO TITOLO DI STUDIO, QUESTO COSTITUISCE REQUISITO PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE ATTIVITÀ.

18. I LAVORATORI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, SONO CONSIDERATI AI FINI DELLE PERCENTUALI D'OBBLIGO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA STESSA LEGGE.

ART. 4 - LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO È COSÌ COMPOSTA:

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, O DA UN SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLO STESSO DICASTERO, O DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE OVVERO, IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO, DA ALTRO FUNZIONARIO DI PARI GRADO DA LUI DELEGATO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE;

DA UN MEMBRO DELLA GIUNTA REGIONALE DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA STESSA, CON FUNZIONI DI VICE PRESIDENTE. IL VICE PRESIDENTE, PREVIA INTESA CON IL PRESIDENTE, PUÒ CONVOCARE LA COMMISSIONE E FISSARE L'ORDINE DEL GIORNO;

DA DUE MEMBRI DESIGNATI DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE INTERESSATA, CON VOTO LIMITATO AD UNO;

DA SEI MEMBRI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE;

DA QUATTRO MEMBRI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE; DI QUESTI ALMENO UNO DEVE ESSERE DESIGNATO DALLE ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE ED UNO DALLE ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE COOPERATIVE NELLE REGIONI IN CUI QUESTE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA DAL PUNTO DI VISTA OCCUPAZIONALE;

DA DUE MEMBRI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO NON INDUSTRIALI E DEI LAVORATORI AUTONOMI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE PURCHÉ RAPPRESENTATE NEL CNEL.

2. PER OGNI MEMBRO EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO, AD ECCEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE, VIENE NOMINATO UN SUPPLENTE.

3. LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO È CONVOCATA, OLTRE CHE AD INIZIATIVA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE, QUANDO NE FACCIANO RICHIESTA LA METÀ PIÙ UNO DEI COMPONENTI.

4. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ASSISTONO, CON FACOLTÀ DI INTERVENTO, IL CAPO DELL'ISPettorato REGIONALE DEL LAVORO, IL DIRETTORE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, ED UN MEMBRO, DESIGNATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CON FUNZIONE DI CONSIGLIERE PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA IN MATERIA DI LAVORO. ESPLETA LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE UN FUNZIONARIO DELL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE CON QUALIFICA NON INFERIORE A QUELLA DI DIRETTORE DI SEZIONE.

5. IN RELAZIONE ALLA MATERIA TRATTATA E TENUTO CONTO DELLE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL LAVORO POSSONO ESSERE CHIAMATI A PARTECIPARE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE, O POSSONO CHIEDERE DI ESSERE AMMESSI A PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA O DI SETTORE, OVVERO IL SOVRINTENDENTE REGIONALE SCOLASTICO OD UN SUO DELEGATO, OVVERO RAPPRESENTANTI DELLE UNIVERSITÀ OPERANTI NELLA REGIONE, DESIGNATI DAI RISPETTIVI RETTORI.

6. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO, FISSA CON DECRETO LE NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO. LE PREDETTE COMMISSIONI DURANO IN CARICA TRE ANNI.

7. LE COMMISSIONI REGIONALI POSSONO COSTITUIRE AL LORO INTERNO SOTTOCOMMISSIONI PER L'ESAME DI PARTICOLARI PROBLEMI. PER TALI SOTTOCOMMISSIONI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRECEDENTE COMMA QUINTO.

8. LA COMMISSIONE REGIONALE PER LO IMPIEGO SVOLGE, OLTRE I COMPITI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, QUELLI ATTRIBUITI DAL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA MANODOPERA AGRICOLA CHE È SOPPRESSA AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PRIMO.

9. LA COMMISSIONE REGIONALE PER LO IMPIEGO, QUALORA ESISTANO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE SUSSISTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 903, AVVALENDOSI DELL'ISPettorato DEL LAVORO E DELLA CONSULENZA DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ TRA LAVORATORI E LAVORATRICI, PUÒ EF-

FETTUARE INDAGINI PRESSO LE IMPRESE SULL'OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO.

10. È ABROGATO L' ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N. 24, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 APRILE 1981, N. 140.

11. FINO ALLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PRIMO, LE COMMISSIONI REGIONALI IN CARICA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO CONTINUANO AD ESERCITARE LE PROPRIE FUNZIONI.

ART. 5 - ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 11, D.L.G. 25 FEBBRAIO 2000, n. 61.

ART. 6 - I DATORI DI LAVORO CHE INTENDONO ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI PER I QUALI È PRESCRITTA LA RICHIESTA NUMERICA POSSONO INOLTRE RICHIESTA NOMINATIVA DI AVVIAMENTO PER IL CINQUANTA PER CENTO DI ESSI.

2. LE RICHIESTE NOMINATIVE DI CUI AL COMMA PRIMO DEVONO ESSERE INOLTRE CONTESTUALMENTE ALLE CORRISPONDENTI RICHIESTE NUMERICHE. NEL CASO DI RICHIESTE SINGOLE O DISPARI OVVERO DI CESSAZIONE DI RAPPORTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA, LA COMPENSAZIONE AVVIENE CON LA RICHIESTA SUCCESSIVA.

3. RESTA FERMA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI CON RICHIESTA NOMINATIVA.

4. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRIMO NON SI APPLICANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA.

5. I LAVORATORI DESTINATI A SVOLGERE MANSIONI DI GUARDIA GIURATA CONTINUANO AD ESSERE AVVIATI SU RICHIESTA NOMINATIVA PURCHÉ IN POSSESSO DI APPOSITA ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ RILASCIATA DALLE COMPETENTI AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.

ART. 6-BIS - IL COMMA QUARTO DELL' ARTICOLO 9 DEL DECRETO- LEGGE 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983,N. 638, È ABROGATO.

ART. 6-TER - LE FUNZIONI ATTRIBuite ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO, NELL'AMBITO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, SONO ESERCITATE DALLE COMMISSIONI LOCALI E PROVINCIALI, ISTITUITE CON LEGGE PROVINCIALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, N. 23, E 9, N. 5, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1972, N. 670, E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE".

ART. 7 - È SOPPRESSO

ART. 8 - IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.